

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 57698 Anno 2017**

**Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO**

**Relatore: DE GREGORIO EDUARDO**

**Data Udienza: 05/07/2017**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

LONGO CARLO ANTONIO nato il 23/06/1964 a GALATRO

LEOTTA DOMENICO nato il 09/10/1964 a ROSSANO

avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO


che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi.

Udito il difensore

L'avv. D'AGOSTINO espone alla Corte il contenuto del ricorso di cui chiede l'accoglimento.

L'avv. VIANELLO ACCORRETTI insiste sui motivi di ricorso.



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti di Longo e Leotta, il primo amministratore dell'omonima srl da Settembre 2005 fino a Giugno 2008 ed il secondo amministratore da Agosto 2008 alla data del fallimento, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; epoca del fallimento, Novembre 2009.

1. Ha presentato ricorso la difesa di **Longo**, che, con unico motivo, ha lamentato la violazione della disposizione processuale ex art 192 cpp e l'illogicità di motivazione. Infatti, la sentenza avrebbe trascurato i documenti prodotti dalla difesa, che dimostravano che il ricorrente aveva consegnato la documentazione contabile al coimputato Leotta; costui deteneva anche i beni aziendali ed aveva trasferito la sede sociale a Londra, mentre Longo si era trasferito in Svizzera. Per il periodo in cui il ricorrente era stato amministratore, e cioè fino al Giugno 2008, data alla quale si riferiva l'imputazione, non vi erano state omissioni di scritture contabili e l'imputato sarebbe stato condannato per un reato compiuto in concorso in un lasso temporale non oggetto di imputazione, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La motivazione sarebbe, altresì, carente in punto di dolo del delitto di bancarotta documentale.

1.1 Col secondo motivo è stata dedotta la motivazione illogica, poiché la sentenza non avrebbe considerato che ad Aprile 2008 erano state cedute le quote sociali alla società inglese rappresentata da Leotta, che ne era stato amministratore fino al fallimento. L'imputazione di Longo, quindi, si fermerebbe a Giugno 2008 ed avrebbero errato i Giudici nel ritenere la data solo indicativa del subentrare di Leotta a Longo. L'imputato, inoltre, aveva dichiarato di aver estinto un debito di oltre 80mila euro e se avesse voluto sfuggire ai creditori come scritto in sentenza non lo avrebbe fatto. Per altro verso la sentenza non avrebbe approfondito l'elemento psicologico del reato e, pertanto, al ricorrente poteva al più rimproverarsi l'ipotesi di bancarotta semplice.

2. Ha presentato ricorso la difesa di **Leotta**, che col primo motivo ha dedotto la falsa applicazione della legge penale e la motivazione illogica, poiché la Corte avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il delitto di bancarotta documentale il mancato reperimento delle scritture contabili e la mancata consegna al curatore, operando un'errata sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato. La contestazione accolta dai giudici del merito presupporrebbe che l'imputato avesse partecipato al progetto criminoso del coimputato anni prima dell'assunzione della carica di amministratore; in proposito è stato segnalato che lo stesso curatore aveva definito Leotta una testa di legno, senza competenze per assumere la carica. La sentenza inoltre, senza rispondere alle doglianze difensive, aveva osservato che la formazione di un rilevante passivo rendeva evidente che l'omessa tenuta delle scritture contabili era diretta ad impedire la ricostruzione del patrimonio societario.

2.1 Col secondo motivo è stata censurata il rigetto della richiesta di derubricazione in bancarotta semplice.



2.2 Tramite il terzo motivo è stata dedotta la violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche e per l'entità della pena che si era discostata dal minimo senza adeguata spiegazione.

In data 20.6.2017 l'avvocato Vianello per Longo ha depositato motivi nuovi con i quali ha ribadito le ragioni del ricorso.

All'odierna udienza i difensori di Longo, avvocati D'Agostino e Vianello, hanno insistito nei motivi del ricorso.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Per quanto riguarda il ricorso **Longo** va preliminarmente osservato che la doglianza circa la dedotta nullità del decreto di giudizio per le ragioni rappresentate alla pagina 4 dell'atto e sviluppate nel primo dei motivi aggiunti, appare incomprensibile, atteso che è pacifico che i ricorrenti, dopo le modifiche dell'imputazione in loro favore operate dal PM, furono rimessi in termini dal Giudice per la richiesta di rito abbreviato, che effettivamente chiesero e che furono giudicati in tale forma, non essendo stato, pertanto, emesso alcun efficace decreto di giudizio.

1.1 Per il resto occorre premettere in fatto che i giudicabili sono stati condannati per il delitto di cui all'art 216/1 nr 2 seconda parte LF, per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

In proposito generica appare la doglianza circa il mancato esame di documenti probanti la consegna della contabilità da parte del ricorrente al coimputato Leotta, che neppure sono stati indicati, né tantomeno allegati, e può aggiungersi - per rispondere in pieno al motivo di ricorso - che la motivazione ha dato atto della contraddizione tra le dichiarazioni degli imputati sullo specifico tema, avendo Leotta smentito quanto affermato da Longo.

1.2 La deduzione circa la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza appare frutto di un paralogismo. Invero la Corte territoriale alle pagine 8 e 9 ha chiarito le ragioni del ritenuto concorso nel delitto tra gli imputati, nonché il periodo di perpetrazione delle condotte illecite, avendo posto in luce che il passivo di oltre 600mila euro si era di certo formato sotto la gestione di Longo, in quanto durante l'amministrazione Leotta la società non era stata operativa; che il coimputato Leotta, diventato amministratore di Longo srl quando ormai era una scatola vuota, era stato anche amministratore della società di diritto inglese e che Longo aveva ceduto l'intera partecipazione della Longo costruzioni srl alla neo costituita Longo Ltd. La valutazione combinata di tali elementi di fatto ha indotto la Corte milanese - con ragionamento logicamente ineccepibile e congruamente argomentato - a ritenere la costituzione della società britannica finalizzata a sottrarre la partecipazione sociale di Longo srl alla sua naturale destinazione di garanzia per i creditori. In coerenza con tali premesse è stato osservato che, nell'ambito del predetto progetto illecito ed in vista del prevedibile fallimento, l'irregolare tenuta delle scritture contabili era stata funzionale all'impedimento della ricostruzione dei movimenti degli affari e del patrimonio della srl, occultando le perdite formatesi durante la gestione Longo,

con inevitabile danno per i creditori e che, pertanto, l'irregolare tenuta delle scritture contabili era, per prova logica, addebitabile anche al ricorrente.

2. Quanto alle censure inerenti l'elemento psicologico del delitto esse dimostrano di ignorare il costante orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale il reato previsto dall'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare - di cui deve rispondere il ricorrente - richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. Sez. 5, *Sentenza n. 5264 del 17/12/2013 Ud.* (dep. 03/02/2014 ) Rv. 258881.


3. Le critiche avanzate nel ricorso **Leotta** sono anch'esse del tutto generiche, non essendosi confrontate con la chiara motivazione resa dai Giudici del merito, che ha razionalmente dato peso probatorio al passaggio di beni tra la società italiana e quella inglese poco prima costituita ed amministrata dall'imputato; al fatto che dopo poco tempo il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore di Longo srl, privata dei mezzi necessari alla gestione a causa del predetto trasferimento di beni, e destinata al fallimento, in effetti dichiarato a suo nome, secondo i passaggi motivazionali già giudicati sub 1.2 logicamente inappuntabili ed adeguatamente spiegati.

3.1 I Giudici del merito hanno, inoltre, opinato e congruamente motivato circa il fatto che il giudicabile non era stato un mero prestanome, avendo compiuto i rilevanti atti di gestione di trasferire la sede sociale a Londra e di ricevere in veste di amministratore della società di diritto inglese le quote di Longo srl, prestandosi anche a diventare amministratore di quest'ultima, ormai non più nella condizione di operare e prossima al fallimento.

3.2 Il suindicato meccanismo negoziale, imperniato sulla cessione di quote sociali da una all'altra società e sulla qualifica di amministratore dell'una e dell'altra successivamente assunta dall'imputato, lo avevano reso protagonista dei ben congegnati fatti depauperativi della garanzia patrimoniale dei creditori di Longo srl; la Corte, con razionale valutazione complessiva dei comportamenti tenuti dal ricorrente, ne ha coerentemente confermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando che era stato consapevole del fatto che la confusione contabile della cedente avrebbe impedito la ricostruzione di quei movimenti che avevano impoverito il patrimonio di Longo srl in favore di Longo Ltd, con inevitabili riflessi negativi sulla tutela delle ragioni creditorie.

3.3 In tale adeguato quadro dimostrativo è stata congruamente esclusa la responsabilità per semplice negligenza, posta a fondamento dell'invocata derubricazione dell'imputazione in bancarotta semplice, poiché il concatenarsi degli strumenti negoziali, tramite i quali era stato realizzato il trasferimento di beni aziendali da una società all'altra, poteva essere frutto solo di una dolosa preordinazione e l'accertato elemento psicologico estendeva i suoi riflessi anche sulla condotta di irregolare tenuta della contabilità ascritta al ricorrente.

4. La doglianza circa il trattamento sanzionatorio non ha tenuto conto della motivazione

3 

adottata dai Giudici del merito, che hanno giustificato la negatoria delle attenuanti generiche ed il discostamento dal minimo della pena edittale tramite la pertinacia e la competenza mostrata dall'imputato nel cooperare con Longo nell'articolato progetto criminoso di spoliazione della società omonima e tramite l'obbiettiva gravità dei fatti.

Alla luce delle considerazioni precedenti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.


PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 5.7.2017

Il consigliere estensore

Eduardo de Gregorio



Il Presidente

dr Paolo Antonio Bruno



Depositato in Cancelleria

Roma, li 28-12-17